Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1507.

Modificazioni alla composizione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riordinare e rafforzare la Commissione censuaria centrale in relazione alle rilevanti esigenze di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 22, 26, 27 e 32 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 22. — La Commissione censuaria centrale è composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioè:

a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualità di membri effettivi;

b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;

d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

« A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) è fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

« Art. 26. — I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

« I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65° anno di età, eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« Art. 27. — La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.

« I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.

« I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

« I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuore; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale quello del presidente.

« Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

« Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

« Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

« Art. 32. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

« Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

« Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico ».

Art. 2.

L'attuale Commissione censuaria centrale s'intende sciolta alla data d'entrata in vigore del presente decreto, ed il Ministro per le finanze è autorizzato a rinnovarla secondo le norme indicate nel precedente art. 1.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 830 (capitolo 206 del bilancio in corso) viene aumentato per l'esercizio 1938-39 della somma di L. 157.700 in corrispondenza del maggior lavoro da svolgere e dell'accresciuto numero dei componenti della Commissione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1508.

Modificazione del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per quanto concerne il titolo di studio per l'ammissione ai concorsi di gruppo B nel ruolo del personale dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di apportare modifica al detto regolamento, per quanto concerne i titoli di studio richiesti per i concorsi di ammissione nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 129 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle disposizioni di cui ai due precedenti commi, per gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria (già geometri provvisori e geometri giornalieri) alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (già Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici) almeno dal 1° marzo 1933 ininterrottamente e per gli aspiranti che alla data medesima si trovavano in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con una delle qualifiche sopraindicate, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio straordinario e quello di ruolo, sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma i seguenti titoli di studio, rilasciati da Scuole Regie o pareggiate:

1° diploma di licenza d'Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica);

2° diploma di licenza di Liceo moderno;

3° diploma di maturità scientifica;

4° diploma di licenza d'Istituto industriale o di Scuola industriale di 3° grado;

5° diploma di licenza d'Istituto nautico;

6° diploma di licenza di Scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1509.

Regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione e conseguente modificazione dell'ordinamento dei servizi e del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione dell'articolo 28 del citato R. decreto-legge n. 962, il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Gli annessi allegati firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 156. — MANCINI.

Regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione.

CAPO I.

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

Art. 1.

L'ammissione nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* del personale delle Imposte di fabbricazione ha luogo mediante concorsi per esami in base ai programmi allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il personale dei predetti ruoli delle imposte di fabbricazione assume durante il periodo di prova la qualifica di: « ingegneri in prova » se di gruppo *A*; « periti tecnici aggiunti in prova e periti elettrotecnici aggiunti in prova, se di gruppo *B*; « ufficiali tecnici aggiunti in prova ed ufficiali elettrotecnici aggiunti in prova » se di gruppo *C* (tecnici ed elettrotecnici); « Computisti in prova » se di gruppo *C* (computisti).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso ai posti di ingegneri in prova è richiesta la laurea in ingegneria conseguita in una Regia Università o in un Regio Politecnico del Regno.

Coloro che hanno conseguito detto titolo di studio, dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Gli esami del concorso si svolgeranno in base al programma n. 1 allegato al presente decreto.

La Commissione esaminatrice del concorso medesimo è composta: del Direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente; di un professore ordinario della facoltà di ingegneria di una R. Università e di tre funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri; sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso ai posti di periti tecnici aggiunti in prova ed ai posti di periti elettrotecnici aggiunti in prova è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radio tecnici, rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Qualora in applicazione del disposto di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, il numero dei posti da mettere a concorso sia ripartito tra i periti tecnici e i periti elettrotecnici, dopo espletati i due relativi concorsi, sarà formata una unica graduatoria dei vincitori in base alla votazione complessiva riportata da ciascun vincitore nel concorso sostenuto.

La Commissione esaminatrice pei concorsi ai posti di periti tecnici aggiunti in prova e ai posti di periti elettrotecnici aggiunti in prova, è composta: del Direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente; di quattro funzionari di grado non inferiore al VII da scegliersi tra i funzionari amministrativi del Ministero e tra quelli del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al IX.

Gli esami pel concorso ai posti di periti tecnici aggiunti in prova si svolgeranno in base all'allegato programma n. 2 e quelli del concorso ai posti di periti elettrotecnici aggiunti in prova in base all'allegato programma n. 3.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso ai posti di ufficiali tecnici aggiunti in prova, ai posti di ufficiali elettrotecnici aggiunti in prova ed ai posti di computisti in prova è richiesto il diploma di licenza da scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

La Commissione esaminatrice dei predetti concorsi è composta come segue: di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al VI, presidente; di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado non inferiore al VII della carriera amministrativa del Ministero e quelli di grado non inferiore all'VIII del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

L'incarico di segretario delle dette Commissioni è affidato ad un impiegato di grado non inferiore al X della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

Gli esami del concorso ai posti di ufficiali tecnici aggiunti in prova si svolgeranno in base all'allegato programma n. 4; quelli del concorso ai posti di ufficiali elettrotecnici aggiunti in prova in base all'allegato programma n. 5 ed infine quelli del concorso ai posti di computisti in prova in base al programma n. 6.

Qualora nell'applicazione della facoltà prevista dall'articolo 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 il numero dei posti da mettere a concorso per il reclutamento al grado iniziale del gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » sia ripartito tra i tecnici e gli elettrotecnici, dopo espletati i due relativi concorsi, sarà formata una unica graduatoria dei vincitori in base alla votazione complessiva riportata da ciascun vincitore nel concorso sostenuto.

CAPO II.

PROMOZIONI.

Art. 6.

Le funzioni di ispettore superiore agli ingegneri capi delle Imposte di fabbricazione (gruppo *A*) sono conferiti dal Ministro per le finanze su designazione della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Art. 7.

Per le promozioni al grado VIII del ruolo di gruppo *A* « ingegneri » delle Imposte di fabbricazione si osservano le disposizioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930,n. 1482.

Gli esami di merito distinto e quello di idoneità debbono svolgersi rispettivamente in base ai programmi n. 7 e 8 allegati al presente decreto.

Le Commissioni esaminatrici dei predetti esami sono composte: del Direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente; di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri;

Funzionerà da segretario in ciascuna delle due Commissioni un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al IX.

Art. 8.

Le promozioni al grado IX del ruolo di gruppo *B* « Periti tecnici e periti elettrotecnici » hanno luogo mediante esami di merito distinto e di idoneità in base ai rispettivi programmi n. 9 e 10 allegati al presente Decreto.

Le Commissioni esaminatrici dei predetti esami sono composte: del Direttore generale delle Dogane ed Imposte Indirette, presidente; di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri;

Le funzioni di segretario tanto delle Commissioni per l'esame di merito distinto quanto in quelle per l'esame di idoneità, sono disimpegnate da un impiegato di grado non inferiore al IX della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 9.

Le promozioni al grado XI nei ruoli di gruppo *C* « Tecnici ed elettrotecnici » e « Computisti » del personale delle Imposte di fabbricazione sono conferite:

1° per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per un altro terzo mediante esame di idoneità ai funzionari di grado XII dei ruoli stessi che, alla data del Decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto e dieci anni di effettivo servizio nel grado medesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, e semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta;

2° per il rimanente terzo dei posti per anzianità congiunta al merito su designazione del Consiglio di amministrazione ai funzionari di grado XII dei ruoli stessi, che abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nel grado medesimo, computati come al precedente n. 1.

Resta ferma, inoltre, agli effetti di cui sopra, la valutazione del servizio di combattente prestato durante la guerra 1915-1918 e la valutazione del periodo d'iscrizione ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nei modi e nei limiti stabiliti rispettivamente con l'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato con l'art. 2 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e con l'art. 4 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932 n. 4 e con l'art. 4, lettera *b*) del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Agli esami di concorso e di idoneità previsti dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei modi indicati nell'articolo 21 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, intendendosi sostituito al grado X ivi considerato, il grado XII.

Le prove degli esami di concorso e di idoneità per la promozione al grado XI dei predetti ruoli hanno luogo in base ai programmi n. 11, 12, 13 e 14 allegati al presente Decreto.

Le Commissioni esaminatrici pei detti esami di concorso e di idoneità sono composte: di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al VI, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al VII da scegliersi tra i funzionari amministrativi del Ministero e tra quelli del ruolo del gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Le funzioni di segretario delle anzidette Commissioni sono disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al IX.

Operai permanenti.

Art. 10.

Per l'accertamento dei requisiti degli aspiranti ai posti di operai comuni e di operai specializzati permanenti di cui al numero VI della tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, si osserveranno le norme stabilite dai Regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive variazioni e modificazioni.

Art. 11.

Gli aspiranti ai posti di cui sopra dovranno eseguire una prova pratica in base all'allegato programma n. 15.

Il giudizio sulla idoneità o meno dei detti aspiranti viene espresso a termini dell'art. 21 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 da una Commissione composta di un funzionario dell'Amministrazione Centrale di grado non inferiore al VI, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al VII da scegliersi tra quelli amministrativi del Ministero e tra quelli del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non inferiore al X addetto alla direzione generale delle Dogane e Imposte indirette disimpegna le mansioni di segretario della predetta Commissione.

Alla nomina ai posti di operai comuni e di operai specializzati permanenti viene provveduto con le modalità di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 963 salva l'osservanza delle disposizioni vigenti circa i diritti preferenziali per il conferimento dei posti di salariati dello Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I posti che rimarranno disponibili nei singoli gradi del ruolo di gruppo *B* « Periti tecnici e periti elettrotecnici » dopo effettuati i trasferimenti di cui all'art. 18 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, saranno messi a concorso per titoli con le modalità indicate nell'art. 19 del citato Regio decreto-legge.

La valutazione dei titoli degli aspiranti ai detti concorsi sarà fatta da una Commissione esaminatrice composta: del

Direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente, di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al IX di Gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero eserciterà le mansioni di Segretario della predetta Commissione.

Sarà in facoltà della Commissione di chiamare gli aspiranti ad una conversazione che verterà sui prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione e sul regime fiscale delle imposte medesime.

La Commissione in base ai requisiti di studio o professionali che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in cinquantesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai trentacinque cinquantesimi.

Per ogni concorso ai posti dei singoli gradi del ruolo di gruppo *B* « Periti tecnici e periti elettrotecnici » la Commissione formerà separate graduatorie di merito per ciascun concorso secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli concorrenti. Del pari la Commissione formerà la graduatoria dei vincitori di ciascun concorso, tenute presenti le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 13.

Dopo effettuato il concorso per titoli al grado IX di cui al precedente art. 12 i posti che eventualmente rimarranno disponibili nel grado stesso saranno messi a concorso per esami secondo le modalità indicate nell'art. 19 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 ed in base al programma n. 16 allegato al presente decreto.

La Commissione esaminatrice del concorso medesimo è composta come segue: del Direttore generale delle Dogane e Imposte indirette, presidente; di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al IX.

Art. 14.

Prima di iniziare l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, dovranno essere effettuate le promozioni per coprire i posti vacanti alla data di entrata in vigore dell'anzidetto R. decreto-legge nei ruoli di gruppo *C* « Tecnici » ed « Elettrotecnici » che a mente dell'art. 5 dello stesso R. decreto-legge resteranno poi soppressi in dipendenza della effettiva formazione dei nuovi ruoli del personale delle imposte di fabbricazione di cui alla tabella *A* del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Art. 15.

I concorsi per esami che saranno indetti in applicazione dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 per i posti di grado IX, X, e XI del ruolo di gruppo *B* « Periti tecnici e Periti elettrotecnici » avranno luogo rispettivamente in base ai programmi n. 16, 17 e 18 allegati al presente decreto.

La Commissione esaminatrice di ciascuno dei predetti concorsi sarà composta come segue: del Direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, presidente; di quattro funzionari da scegliersi tra quelli di grado V o VI della carriera amministrativa del Ministero e tra quelli di grado V o VI del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al IX di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Nei concorsi ai gradi X e XI del ruolo di gruppo *B*, dei « Periti tecnici e Periti elettrotecnici » i posti riservati agli idonei del concorso al grado immediatamente superiore che in tutto o in parte non potessero essere coperti per mancanza degli idonei stessi saranno rispettivamente portati in aumento ai posti destinati ai vincitori di ciascuno dei detti concorsi ai gradi X e XI.

Art. 16.

I subalterni in servizio presso le Amministrazioni dello Stato che in applicazione dell'art. 24 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, aspirano ad essere trasferiti nei vari gradi del ruolo « subalterni » delle Imposte di fabbricazione, debbono presentare domanda scritta alla direzione generale delle Dogane ed Imposte indirette corredata dei documenti che verranno stabiliti con decreto Ministeriale ed entro i termini che saranno fissati con lo stesso decreto.

L'esame delle istanze è demandato alla Commissione di cui all'art. 27 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Detta Commissione procede alla graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei sulla base dei requisiti posseduti da ciascun aspirante e delle informazioni risultanti dal rapporto informativo redatto dall'Amministrazione da cui dipende l'aspirante.

Con decreto Ministeriale saranno conferite le nomine ai posti di cui sopra fino alla concorrenza dei posti disponibili in ciascun grado.

Art. 17.

I posti che rimarranno disponibili nel ruolo « subalterni » delle Imposte di fabbricazione, dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente art. 16, saranno messi a concorso tra coloro che oltre a possedere i requisiti per l'impiego di Stato abbiano compiuto gli anni 18 e non oltrepassato i 30, salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti e siano forniti del diploma di licenza delle scuole elementari (compimento corso superiore 5ª classe elementare).

Le domande di assunzione devono essere presentate dagli aspiranti alla Direzione generale delle Dogane ed Imposte indirette e corredate dei documenti prescritti.

Gli aspiranti devono pure comprovare con documenti legali l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano in base alle vigenti disposizioni diritti preferenziali.

L'esame delle domande è demandato ad una Commissione, nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta: di un funzionario amministrativo della direzione generale delle Dogane ed Imposte indirette di grado non inferiore al VI, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al VII da scegliersi tra il personale amministrativo della predetta direzione generale e tra quello del ruolo di gruppo *A* delle Imposte di fabbricazione, membri.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non inferiore al IX addetto alla Direzione generale delle Dogane ed Imposte indirette disimpegna le mansioni di segretario.

Tale Commissione procede alla designazione degli aspiranti ritenuti idonei al posto di inserviente in prova, comprendendoli in apposito elenco.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva l'elenco e dispone la nomina degli aspiranti, compresi nel medesimo, secondo l'ordine in esso fissato fino alla concorrenza dei posti da conferire salvo l'osservanza delle disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina di cui sopra.

Art. 18.

Gli operai specializzati ed i manovali in servizio presso l'Officina Centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 25 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962 aspirano al posto di operaio comune o di operaio specializzato, dovranno presentare domanda scritta alla direzione generale delle Dogane e Imposte indirette, entro i termini che verranno determinati con decreto Ministeriale.

I posti di cui sopra saranno conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 27 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI n. 962, e ferma restando l'osservanza dell'art. 15 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà nominata la Commissione prevista dall'art. 27 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Le funzioni di segretario della Commissione predetta saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al IX, in servizio presso la Direzione generale delle Dogane ed Imposte indirette.

Compete pure alla detta Commissione di proporre gli impiegati dei soppressi ruoli di gruppo *C* « Tecnici » ed « Elettrotecnici », che in applicazione dell'art. 21 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, debbono essere trasferiti nel nuovo ruolo di gruppo *C* « Computisti ».

Disposizioni finali.

Art. 20.

In relazione all'art. 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, i precedenti ruoli di gruppo *B* « Periti elettrotecnici » e di gruppo *C* « Ufficiali tecnici » ed « Elettrotecnici », delle Imposte di produzione s'intenderanno soppressi dopo che tutti gli impiegati appartenenti ai ruoli medesimi saranno inquadrati in quelli di nuova istituzione di gruppo *B* « Periti tecnici e Periti elettrotecnici », e di gruppo *C* « Tecnici ed elettrotecnici » e « Computisti » delle Imposte di fabbricazione a seguito dei trasferimenti previsti dalle disposizioni transitorie del citato Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Per ciascuno dei precedenti ruoli tale soppressione sarà esplicitamente dichiarata nel decreto Ministeriale col quale sarà ultimato l'inquadramento dei nuovi ruoli di tutti gli impiegati già appartenenti al ruolo soppresso.

Art. 21.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'ordinamento gerarchico, nello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nel regolamento per il personale degli uffici finanziari e successive modificazioni ed integrazioni, che non contrastino con quelle previste nel presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore di Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO N. 1.

Programma dell'esame di concorso per ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I.

Fisica e chimica.

1. Meccanica. — Unità di misura delle grandezze meccaniche. — Principi fondamentali della statica, della cinematica e della dinamica. — Elasticità e resistenza dei materiali. — Diverse specie di moto. — Attrito. — Gravità. — Potenza. — Lavoro. — Organi delle macchine. — Motori idraulici. — Macchine utensili.
2. Termometria e calorimetria. — Unità di misura. — Variazioni di volume termiche. — Cambiamenti di stato. — Distillazione. — Propagazione del calore. — Combustibili. — Potere calorifico.
3. Termodinamica. — Principi fondamentali. — Gas. — Vapori saturi. — Vapori surriscaldati. — Generatori di vapore. — Motori e turbine a vapore. — Motori a combustione interna.
4. Elettrotecnica. — Unità di misure elettriche. — Elettrostatica. — Elettricità in movimento. — Correnti permanenti, alternate e continue. — Macchine e linee elettriche. — Strumenti di misura industriali. — Applicazioni dell'energia elettrica.
5. Principii fondamentali di chimica generale.
6. Generalità di chimica organica. — Idrocarburi saturi e non saturi. — Idrati di carbonio. — Alcoli. — Aldeide. — Acido acetico. — Eteri. — Glicerina. — Olii grassi vegetali.

PARTE II.

Tecnologia industriale.

1. Fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto dalle diverse materie prime utilizzabili. — Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico e in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.
2. Fabbricazione dello zucchero, del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine. — Fabbricazione della birra.
3. Estrazione e raffinazione degli oli di semi. — Fabbricazione del gas. — Estrazione e depurazione del benzolo.
4. Distillazione e raffinazione degli oli minerali. — Piroscisi. — Idrogenazione.
5. Fabbricazione degli organi di illuminazione elettrica — Fotometria.
6. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.
7. Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

PARTE III.

Estimo industriale.

1. Valutazione degli impianti industriali, con particolare riguardo a quelli di prodotti soggetti a imposta di fabbricazione.
2. Organizzazione dell'esercizio.
3. Bilanci economici industriali.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e inoltre sul seguente programma:

Nozioni generali sul sistema tributario del Regno e particolari sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni fondamentali di statistica.

Nozioni di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

Traduzione dal francese e dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

ALLEGATO N. 2.

Programma dell'esame di concorso per perito tecnico aggiunto in prova (gruppo B).

PROVE SCRITTE

PARTE I.

1. Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas.
2. Unità di misure. — Sistema c. g. s. e sistema pratico.
3. Motori idraulici. — Motori a vapore ed a scoppio.
4. Nozioni di metallurgia e di tecnologia meccanica.
5. Fotometria.
6. Nozioni di elettrotecnica generale.

PARTE II.

1. Termometria e calorimetria. — Variazioni di volume termiche. — Cambiamenti di stato. — Distillazione. Combustibili. — Potere calorifico.
2. Nozioni di chimica generale e di chimica organica con particolare riferimento agli idrocarburi, agli idrati di carbonio, agli alcoli e derivati.
3. Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, oli di semi, organi d'illuminazione, spiriti, zucchero, raion) ed a tassa vendita (benzolo, oli minerali). Relativi processi di lavorazione.

PARTE III.

1. Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o a tassa vendita. — Frodi.
2. Leggi e regolamenti per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e della tassa vendita.
3. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
4. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
5. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
6. Principii di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulla materia oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 3.

Programma dell'esame di concorso per perito elettrotecnico aggiunto in prova (gruppo B).

PROVE SCRITTE

PARTE I.

1. Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas.
2. Unità di misure. — Sistema c. g. s. e sistema pratico.
3. Motori idraulici. — Motori a vapore ed a scoppio.
4. Nozioni di metallurgia e di tecnologia meccanica.
5. Fotometria.
6. Nozioni di chimica generale.

PARTE II.

1. Elettricità statica. — Induzione elettrostatica. — Condensatori.
2. Forze elettromotrici e correnti elettriche. — Legge di Ohm. — Energia elettrica. — Legge di Joule. — Teoremi di Kirchoff. — Ponte di Wheatstone. — Conduttività. — Elettrolisi e sue applicazioni. — Pile ed accumulatori.
3. Magnetismo, sostanze magnetiche. — Permeabilità. — Induzione magnetica. — Saturazione magnetica. — Isteresi. — Smagnetizzazione.
4. Elettromagnetismo. — Equivalenza fra correnti e sistemi magnetici. — Azioni elettromagnetiche. — Azioni elettrodinamiche. — Induzione elettromagnetica. — Forza elettromotrice indotta. — Quantità di elettricità indotta. — Autoinduzione. — Correnti di Foucault.
5. Estensione del sistema c. g. s. alle misure elettriche. — Unità elettriche pratiche.
6. Strumenti per la misura delle grandezze elettriche. — Taratura ed uso di essi.
7. Correnti alternate e correnti orientate o continue. — Generatori e motori. — Fattore di potenza.
8. Trasformatori statici. — Trasformatori rotanti o convertitori.
9. Impianti di generazione e di trasformazione dell'energia elettrica. — Linee di trasporto e reti di distribuzione. — Perdite.
10. Effetti fisiologici della corrente. — Norme di protezione e di soccorso.
11. Illuminazione e riscaldamento elettrico. — Apparecchi relativi.
12. Produzione, distribuzione e misura del gas-luce.

PARTE III.

1. Accertamento del consumo di gas-luce e di energia elettrica. — Frodi.
2. Leggi e regolamenti per l'applicazione dell'imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè nozioni sulle leggi e sui regolamenti per l'applicazione delle imposte di fabbricazione.
3. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
4. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
5. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
6. Principi di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà pure qualche esperimento con strumenti di misura.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 4.

Programma dell'esame di concorso per ufficiale tecnico aggiunto in prova (gruppo C).

PROVE SCRITTE

PARTE I.

Componimento di lingua italiana.

PARTE II.

1. Risoluzione di un tema di meccanica elementare.
2. Formazione di un prospetto statistico, oppure disegno di parte di macchina semplice.

PROVA ORALE

PARTE I.

1. Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice.
2. Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. Nozioni di meccanica elementare. — Definizioni — Macchine semplici. — Leggi sul movimento dei corpi.
4. Nozioni elementari di termologia.

PARTE II.

1. Metallurgia; metalli più comunemente adoperati nell'industria; minerali dai quali si ricavano; caratteri fisici di ciascuno di essi; caratteri e prove che permettono di conoscerne la bontà ed i difetti. — Leghe. — Saldature.
2. Tecnologia meccanica. — Principali macchine utensili che si adoperano nell'officina meccanica. — Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

PARTE III.

1. Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione, (Birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe sostanze zuccherine, oli di semi, organi d'illuminazione, fibre tessili artificiali o raion, spiriti, zucchero).

PARTE IV.

1. Statuto fondamentale del Regno.
2. Nozioni generali sulle principali disposizioni legislative e regolamentari per le imposte di fabbricazione.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 5.

Programma dell'esame di concorso per ufficiale elettrotecnico aggiunto in prova (gruppo C).

PROVE SCRITTE

PARTE I.

Componimento di lingua italiana.

PARTE II.

Risoluzione di un tema di elettrotecnica elementare e disegno schematico di una macchina o di un apparecchio elettrico.

PROVA ORALE.

PARTE I.

1. Nozioni elementari di aritmetica e di geometria piana e solida.
2. Nozioni elementari di meccanica. Unità di misure. Nozioni elementari di tecnologia meccanica.
3. Cenni sul vapore acqueo, sulle caldaie e sulle motrici a vapore. Cenni sui motori idraulici e sui motori a scoppio.
4. Metalli impiegati negli impianti elettrici e loro proprietà.

PARTE II.

1. Nozioni fondamentali sull'elettricità e sul magnetismo ed elettromagnetismo.
2. Generatori dell'energia elettrica. — Pile. — Dinamo a corrente continua ed a corrente alternata. — Accumulatori.
3. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
4. Trasformatori statici e rotanti.
5. Illuminazione elettrica. Vari tipi di lampade. Elementi di fotometria.
6. Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
7. Unità elettriche pratiche di misura. Apparecchi di misura industriali, con speciale riguardo agli amperometri, ai voltometri, ai wattometri ed ai contatori di energia.

PARTE III.

Cenni sulla produzione e sulla distribuzione del gas-luce; cenni sui relativi contatori.

PARTE IV.

Statuto fondamentale del Regno.

Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas-luce e della energia elettrica.

La prova orale comprenderà anche nozioni di statistica e qualche semplice esperimento di misura.

ALLEGATO N. 6.

Programma dell'esame di concorso per computista in prova negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I.

Componimento in lingua italiana.

PARTE II.

Risoluzione di un problema di aritmetica elementare e formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE

Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice. — Statuto fondamentale del Regno. — Carta del lavoro. — Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi. — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

ALLEGATO N. 7.

Programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado in ingegnere principale di sezione nel ruolo degli ingegneri degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo A).

PROVE SCRITTE

PARTE I

Fisica e chimica, in tutte le loro particolari applicazioni nel campo delle industrie di prodotti soggetti a imposta di fabbricazione o ad imposta erariale di consumo o di vendita.

1. Meccanica. — Unità di misura delle grandezze meccaniche. — Principi fondamentali della statica, della cinema-

tica e della dinamica. — Elasticità e resistenza dei materiali. — Diverse specie di moto. — Attrito. — Gravità. — Potenza. — Lavoro. — Organi delle macchine. — Motori idraulici. — Macchine utensili.

2. Termometria e calorimetria. — Unità di misura. — Variazioni di volume termiche. — Cambiamento di stato. — Distillazione. — Propagazione del calore. — Combustibili. — Potere calorifico.

3. Termodinamica. — Principi fondamentali. — Gas. — Vapori saturi. — Vapori surriscaldati. — Generatori di vapore. — Motori e turbine a vapore. — Motori a combustione interna.

4. Elettrotecnica. — Unità di misure elettriche. — Elettrostatica. — Elettricità in movimento. — Correnti permanenti, alternate e continue. Macchine e linee elettriche. — Strumenti di misura industriali. — Applicazioni dell'energia elettrica.

5. Principi fondamentali di chimica generale.

6. Generalità di chimica organica. — Idrocarburi saturi e non saturi. — Idrati di carbonio. — Alcoli. — Aldeide. — Acido acetico. — Eteri. — Glicerine. Oli grassi vegetali.

PARTE II.

Tecnologia industriale con particolare riferimento ai rapporti teorici e pratici fra le materie prime adoperate ed i prodotti e sottoprodotti ottenuti.

1. Fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto dalle diverse materie prime utilizzabili. — Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico e in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

2. Fabbricazione dello zucchero, del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine. — Fabbricazione della birra.

3. Estrazione e raffinazione degli oli di semi. — Fabbricazione del gas. — Estrazione e depurazione del benzolo.

4. Distillazione e raffinazione degli oli minerali. — Piroscisi. — Idrogenazione.

5. Fabbricazione degli organi di illuminazione elettrica. — Fotometria.

6. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

7. Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

PARTE III.

Estimo industriale (valutazione degli impianti, organizzazione dell'esercizio, bilanci) applicato alla determinazione dei costi ed ai fini del riscontro fiscale dei prodotti specificati nella parte 2ª.

PARTE IV.

La sistemazione, secondo la esigenza della vigilanza fiscale, degli impianti di fabbricazione, trasformazione e utilizzazione di prodotti soggetti ad imposta. — Frodi possibili e mezzi per prevenirle. — Leggi, regolamenti, normali e circolari in vigore per le imposte di fabbricazione e di consumo erariali. — Leggi e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

Sulle stesse materie delle prove scritte e comprenderà anche nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 8.

Programma dell'esame per idoneità al grado di ingegnere principale di sezione nel ruolo degli ingegneri degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo A).

PROVE SCRITTE

PARTE I.

Tecnologia industriale con particolare riferimento ai rapporti teorici e pratici fra le materie prime adoperate ed i prodotti e sottoprodotti ottenuti.

1. Fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto dalle diverse materie prime utilizzabili. — Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

2. Fabbricazione dello zucchero, del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine. — Fabbricazione della birra.

3. Estrazione e raffinazione degli oli di semi. — Fabbricazione del gas. — Estrazione e depurazione del benzolo.

4. Distillazione e raffinazione degli oli minerali. — Piroscisi. — Idrogenazione.

5. Fabbricazione degli organi di illuminazione elettrica. — Fotometria.

6. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

7. Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

PARTE II.

Estimo industriale (valutazione degli impianti, organizzazione dell'esercizio, bilanci) applicato alle determinazione dei costi ed ai fini del riscontro fiscale dei prodotti specificati nella parte I.

PARTE III.

La sistemazione, secondo le esigenze della vigilanza fiscale, degli impianti di fabbricazione, trasformazione ed utilizzazione di prodotti soggetti ad imposta. — Frodi possibili e mezzi per prevenirle. — Leggi, regolamenti, normali e circolari in vigore per le imposte di fabbricazione e di consumo erariali. — Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

Sulle stesse materie delle prove scritte e comprenderà anche nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 9.

Programma dell'esame di concorso per merito distinto al grado 9° del ruolo di gruppo B « periti tecnici e periti elettrotecnici ».

PROVE SCRITTE

PARTE I.

(*Comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici*).

1. Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas.
2. Unità di misura. — Sistema c. g. s. e sistema pratico.
3. Motori idraulici.
4. Combustibili. — Trasmissione del calore.
5. Principi di termodinamica. — Motori a vapore ed a scoppio.
6. Metallurgia e tecnologia meccanica.
7. Fotometria.

PARTE II

(*per periti elettrotecnici*).

1. Elettricità statica.
2. Magnetismo ed elettromagnetismo.
3. Forze elettromotrici e correnti elettriche alternate e continue.
4. Energia. — Generatori. — Trasformatori. — Motori.

PARTE III

(*per periti elettrotecnici*).

1. Estensione del sistema c.g.s. alle misure elettriche. — Unità elettriche pratiche.
2. Strumenti per la misura delle grandezze elettriche. — Taratura ed uso di essi.
3. Impianti di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia elettrica. — Linee di trasporto e reti di distribuzione. — Perdite.
4. Effetti fisiologici della corrente. Norme di protezione e di soccorso.
5. Produzione, distribuzione e misura del gas.

PARTE IV

(*per periti elettrotecnici*).

1. Sistemazione degli impianti di produzione e di utilizzazione del gas e dell'energia elettrica secondo le esigenze della vigilanza fiscale. — Accertamento dei consumi di gas luce e di energia elettrica. — Frodi.
2. Radiofonia e relativa legislazione fiscale.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni per l'applicazione dell'imposta erariale e dell'imposta comunale sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.
4. Organizzazione amministrativo-contabile delle grandi aziende elettriche commerciali.
5. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
6. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
7. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
8. Principi di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

(*per periti elettrotecnici*).

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni su tutte le imposte di fabbricazione, nozioni di statistica, nonchè qualche esperimento con strumento di misura.

Seguono PROVE SCRITTE.

PARTE II

(*per periti tecnici*).

1. Termometria e calorimetria. — Variazioni di volume termiche. — Cambiamenti di stato. — Distillazione. — Combustibili. — Potere calorifico.
2. Nozioni di chimica generale e di chimica organica con particolare riferimento agli idrocarburi, agli idrati di carbonio, agli alcoli e loro derivati.

PARTE III

(*per periti tecnici*).

1. Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, oli di semi; organi d'illuminazione, spiriti, zucchero, raion) ed a tassa vendita (benzolo, oli minerali). — Relativi processi di lavorazione.

PARTE IV

(*per periti tecnici*).

1. La sistemazione, secondo le esigenze della vigilanza fiscale, degli impianti di fabbricazione, trasformazione ed utilizzazione dei prodotti soggetti ad imposta. — Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o a tassa vendita. — Frodi.
2. Leggi, regolamenti, normali e circolari in vigore per le imposte di fabbricazione e per la tassa vendita.
3. Organizzazione dell'esercizio delle industrie dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita.
4. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
5. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
6. Ordinamento dell'Amministrazione finanziara con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
7. Principi di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

(*per periti tecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà nozioni sull'imposta erariale di consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 10.

Programma dell'esame di idoneità al grado 9° del ruolo di gruppo B « periti tecnici e periti elettrotecnici ».

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici*).

1. Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas.
2. Unità di misura. Sistema c. g. s. e sistema pratico.
3. Motori idraulici.
4. Combustibili. — Trasmissione del calore.
5. Principi di termodinamica. — Motori a vapore ed a scoppio.
6. Metallurgia e tecnologia meccanica.
7. Fotometria.

PARTE II

(*per periti elettrotecnici*).

1. Estensione del sistema c. g. s. alle misure elettriche.
2. Strumenti di misura delle grandezze elettriche. Taratura ed uso di essi.
3. Impianti di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia elettrica. Linee di trasporto e reti di distribuzione. Perdite.
4. Effetti fisiologici della corrente. Norme di protezione e di soccorso.
5. Produzione, distribuzione e misura del gas-luce.

PARTE III

(*per periti elettrotecnici*).

1. Sistemazione degli impianti di produzione e di utilizzazione del gas e dell'energia elettrica secondo le esigenze della vigilanza fiscale. Accertamento dei consumi di gas-luce e di energia elettrica. — Frodi.
2. Radiofonia e relativa legislazione fiscale.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni per l'applicazione dell'imposta erariale e dell'imposta comunale sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.
4. Organizzazione amministrativo-contabile delle grandi aziende elettriche commerciali.
5. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
6. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
7. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
8. Principi di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

(*per periti elettrotecnici*).

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni su tutte le imposte di fabbricazione, nozioni di statistica, nonchè qualche esperimento con strumenti di misura.

Seguono PROVE SCRITTE,

PARTE II

(*per periti tecnici*).

Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe sostanze zuccherine, oli di semi, organi d'illuminazione, spiriti, zucchero, raion) ed a tassa vendita (benzolo, oli minerali). — Relativi processi di lavorazione.

PARTE III

(*per periti tecnici*).

1. La sistemazione, secondo le esigenze della vigilanza fiscale, degli impianti di fabbricazione, trasformazione ed utilizzazione dei prodotti soggetti ad imposta. — Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbicazione o a tassa vendita. — Frodi.
2. Leggi, regolamenti, normali e circolari in vigore per le imposte di fabbricazione e per la tassa vendita.
3. Organizzazione dell'esercizio delle industrie dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita.
4. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
5. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
6. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
7. Principi di contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

(*per periti tecnici*).

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà anche nozioni sull'imposta erariale di consumo sul gas-luce ed energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 11.

Programma dell'esame di concorso al grado 11° del ruolo di gruppo C « tecnici ed elettrotecnici ».

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai tecnici ed agli elettrotecnici*).

1. Meccanica elementare e nozioni di tecnologia meccanica. — Definizioni ed unità di misura delle grandezze meccaniche. — Macchine semplici, movimenti dei corpi, lavoro meccanico.
2. Cenni sui motori idraulici, sui motori a vapore e sui motori a scoppio.
3. Principi di fotometria.

PARTE II

(*per elettrotecnici*).

1. Nozioni fondamentali sull'elettricità, magnetismo ed elettromagnetismo.
2. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. — Perdite.
3. Unità pratiche di misura delle principali grandezze elettriche. — Principali strumenti industriali di misura delle dette grandezze e loro uso.
4. Effetti fisiologici della corrente. — Norme di protezione e di soccorso.
5. Cenni sulla produzione, distribuzione e misura del gas.
6. Accertamento dei consumi di gas e di energia elettrica. — Frodi.

PARTE III

(*per elettrotecnici*).

1. Statuto del Regno. — Ordinamento dello Stato Fascista.
2. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
3. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
4. Disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica. — Scritture contabili relative.

PROVA ORALE

(*per elettrotecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà nozioni sulle imposte di fabbricazione, nozioni di statistica, nonchè qualche esperimento semplice con strumenti di misura.

Seguono PROVE SCRITTE,

PARTE II

(*per tecnici*).

1. Metallurgia; metalli più comunemente adoperati nelle industrie; minerali dai quali si ricavano, caratteri di ciascuno di essi; caratteri e prove che permettono di conoscerne la bontà ed i difetti. — Leghe. — Saldature.
2. Tecnologia meccanica. — Principali macchine utensili che s'adoperano in officina meccanica. — Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

3. Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe sostanze zuccherine, oli di semi, organi di illuminazione, raion, spiriti, zucchero).

PARTE III

(*per tecnici*).

1. Statuto del Regno. — Ordinamento dello Stato Fascista.
2. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
3. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
4. Disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione delle imposte di fabbricazione.
5. Scritture contabili relative.

PROVA ORALE

(*per tecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà nozioni sull'imposta di consumo del gas e della energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 12.

Programma dell'esame di idoneità al grado 11° del ruolo di gruppo C « tecnici ed elettrotecnici ».

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai tecnici ed agli elettrotecnici*).

1. Meccanica elementare e nozioni di tecnologia meccanica. — Definizioni ed unità di misura delle grandezze meccaniche. — Macchine semplici, movimenti dei corpi, lavoro meccanico.
2. Cenni sui motori idraulici, sui motori a vapore e sui motori a scoppio.
3. Principi di fotometria.

PARTE II

(*per elettrotecnici*).

1. Nozioni fondamentali sull'elettricità, magnetismo ed elettromagnetismo.
2. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. — Perdite.
3. Unità pratiche di misura delle principali grandezze elettriche. Principali istrumenti industriali di misura delle dette grandezze e loro uso.
4. Effetti fisiologici della corrente. — Norme di protezione e di soccorso.
5. Cenni sulla produzione, distribuzione e misura del gas.
6. Accertamento dei consumi del gas e della energia elettrica.
7. Disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
8. Scritture contabili relative.

PROVA ORALE

(*per elettrotecnici*).

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre seguenti:
1. Nozioni sulle imposte di fabbricazione.
2. Nozioni di statistica.
3. Statuto del Regno. — Ordinamento dello Stato Fascista.
4. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
5. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Comprenderà anche qualche esperimento semplice con strumenti di misura.

Seguono PROVE SCRITTE.

PARTE II

(*per tecnici*).

1. Metallurgia; metalli più comunemente adoperati nelle industrie; minerali dai quali si ricavano, caratteri fisici di ciascuno di essi, caratteri e prove che permettono di conoscerne la bontà e i difetti. — Leghe. — Saldature.
2. Tecnologia meccanica. — Principali macchine utensili che si adoperano in officina meccanica. — Nozioni sulla lavorazione dei metalli.
3. Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, oli di semi, organi d'illuminazione, raion, spiriti, zucchero).
4. Disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione delle imposte di fabbricazione.
5. Scritture contabili relative.

PROVA ORALE

(*per tecnici*).

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre materie seguenti:
1. Nozioni sulla imposta di consumo del gas e dell'energia elettrica.
2. Nozioni di statistica.
3. Statuto del Regno. — Ordinamento dello Stato Fascista.
4. Ordinamento dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
5. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

ALLEGATO N. 13.

Programma dell'esame di concorso al grado 11° nel personale di gruppo C « computisti » negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I.

1. Statuto fondamentale del Regno. — Carta del lavoro.
2. Circoscrizione amministrativa e finanziaria del Regno. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria ed attribuzioni degli organi centrali e provinciali.

3. Ordinamento degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. — Loro circoscrizione ed attribuzioni.
4. Cenni sulle imposte di fabbricazione.

PARTE II.

1. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato
2. Aritmetica elementare. — Operazioni e loro prove. — Frazioni e proporzioni.

PARTE III.

1. Ordinamento e funzionamento degli archivi e del protocollo.
2. Compilazione di prospetti contabili e statistici. — Conteggi relativi.
3. Scritture e contabilità relative alle imposte di fabbricazione. Tenuta dei registri. — Stampati a rigoroso rendiconto.
4. Norme per la contablità degli ordini di accreditamento. Contabilità fondi depositati da privati.

PROVA ORALE

La prova orale comprenderà le materie oggetto delle prove scritte, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 14.

Programma per l'esame di idoneità al grado 11° nel personale di gruppo C « computisti » negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I.

1. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
2. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria ed attribuzioni degli organi centrali e provinciali.
3. Ordinamento degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. — Loro circoscrizione ed attribuzioni.
4. Cenni sulle imposte di fabbricazione.

PARTE II.

1. Ordinamento e funzionamento degli archivi e del protocollo.
2. Compilazione di prospetti contabili e statistici. — Conteggi relativi.
3. Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice.
4. Scritture e contabilità relative alle imposte di fabbricazione. — Tenuta dei registri. — Stampati a rigoroso rendiconto.
5. Norme per la contabilità degli ordini di accreditamento.

Contabilità dei fondi depositati dai privati per pagamento servizi a loro carico.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre le materie oggetto delle prove scritte, comprenderà nozioni di statistica, dello Statuto del Regno e della Carta del lavoro.

ALLEGATO N. 15.

Programma delle prove pratiche di esame per i concorrenti a posti di operai permanenti nell'officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

PER GLI OPERAI SPECIALIZZATI:

a) *Aggiustatori e tornitori.*

Costruzione, rilevata da disegno o da modello originale, di una vite a semplice o doppia filettatura a sezione triangolare o quadrata, con relativo dado esagonale e sagoma di lamiera di riscontro dell'esagono, o altro lavoro analogo.

Tempo concesso: 16 ore.

b) *Ramai.*

Costruzione di una pentola o altro recipiente, rilevato da disegno o da modello originale, con relativi tubi di connessione collegati con saldatura a forte, tutto ricavando da una lastra di rame.

Tempo concesso: 16 ore.

c) *Falegnami.*

Costruzione, su disegno o modello originale, di un oggetto di legno duro, di limitate dimensioni, che richiede connettiture di varia specie e forma, e rifinitura generale del medesimo:

Tempo concesso: 8 ore.

OPERAI COMUNI

Pulitura, lucidatura e imballaggio di un organo metallico.

Tempo concesso: 8 ore.

ALLEGATO N. 16.

Programma dell'esame di concorso ai posti disponibili, ai termini dell'articolo 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, nel grado 9° del ruolo di gruppo B del personale delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici*).

1. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
2. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
3. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
4. Principi di contabilità generale dello Stato.
5. Legge 7 gennaio 1929, n. 4 relativa all'accertamento delle violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie.
6. Istruzione sull'ordinamento, sul servizio e sull'impiego della polizia tributaria investigativa.

PARTE II

(*per periti tecnici*).

Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione ed a tassa vendita. — Relativi processi di lavorazione.

PARTE II

(*per periti elettrotecnici*).

1. Impianti di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia elettrica. Linee di trasporto e reti di distribuzione. — Perdite.
2. Strumenti per la misura delle grandezze elettriche. — Taratura ed uso di essi.
3. Produzione, distribuzione e misura del gas.
4. Radiofonia e relativa legislazione fiscale.

PARTE III

(*per periti tecnici*).

1. Sistemazione, secondo le esigenze della vigilanza fiscale, degli impianti per la produzione dei generi soggetti ad imposta.
2. Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita. — Frodi.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore per le imposte di fabbricazione e per la tassa di vendita.

PARTE III

(*per periti elettrotecnici*).

1. Sistemazione degli impianti di produzione e di utilizzazione del gas e dell'energia elettrica, secondo le esigenze della vigilanza fiscale.
2. Accertamento dei consumi di gas e dell'energia elettrica. — Frodi.
3. Leggi, regolamenti ed istruzioni per l'applicazione dell'imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

PROVA ORALE

(*per tecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sull'imposta erariale di consumo sul gas ed energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

(*per elettrotecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sulle imposte di fabbricazione, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 17.

Programma dell'esame di concorso ai posti disponibili, ai termini dell'articolo 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, nel grado 10° del ruolo di gruppo B del personale delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici*).

1. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.
2. Legge sullo Stato giuridico degli impiegati dello Stato.
3. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
4. Principi di contabilità generale dello Stato.

PARTE II

(*per periti tecnici*).

Impianti per la produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione ed a tassa vendita. Relativi processi di lavorazione.

PARTE II

(*per periti elettrotecnici*).

1. Impianti di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia elettrica. Linee di trasporto e rete di distribuzione. — Perdite.
2. Strumenti per la misura delle grandezze elettriche. — Taratura ed uso di essi.
3. Produzione, distribuzione e misura del gas.
4. Radiofonia e relativa legislazione fiscale.

PARTE III

(*per periti tecnici*).

1. Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita. — Frodi.
2. Leggi, regolamenti ed istruzioni in vigore per imposte di fabbricazione e per la tassa vendita.

PARTE III

(*per periti elettrotecnici*).

1. Accertamento dei consumi di gas e dell'energia elettrica. — Frodi.
2. Legge, regolamento ed istruzioni in vigore per l'applicazione dell'imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

PROVA ORALE

(*per periti tecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sull'imposta erariale di consumo sul gas-luce ed energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

(*per elettrotecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sulle imposte di fabbricazione, nonchè nozioni di statistica.

ALLEGATO N. 18.

Programma dell'esame di concorso ai posti disponibili, ai termini dell'articolo 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, nel grado 11° del ruolo di gruppo B del personale delle imposte di fabbricazione.

PROVE SCRITTE

PARTE I

(*comune ai periti tecnici ed ai periti elettrotecnici*).

1. Legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato Fascista.

2. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.
3. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attribuzioni di servizio del personale addetto alle imposte di fabbricazione.
4. Principi di contabilità generale dello Stato.

PARTE II

(*per periti tecnici*).

Processi di lavorazione per la produzione dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione ed a tassa vendite.

PARTE II

(*per periti elettrotecnici*).

1. Generazione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Linee di trasporto e reti di distribuzione.
2. Strumenti per la misura delle grandezze eletriche. Loro taratura ed uso.
3. Produzione, distribuzione e misura del gas-luce.
4. Radiofonia e relatica legislazione fiscale.

PARTE III

(*per periti tecnici*).

1. Accertamento dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od a tassa vendita. — Frodi.
2. Leggi e regolamenti in vigore per le imposte di fabbricazione e per la tassa vendita.

PARTE III

(*per periti elettrotecnici*).

1. Accertamento dei consumi di gas e di energia elettrica. — Frodi.
2. Legge e regolamento in vigore per l'applicazione dell'imposta erariale e dell'imposta comunale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

PROVA ORALE

(*per periti tecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sull'imposta erariale di consumo sul gas e sull'energia elettrica, nonchè nozioni di statistica.

(*per periti elettrotecnici*).

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà anche nozioni sulle imposte di fabbricazione, nonchè nozioni di statistica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1510.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Roma.

N. 1510. R. decreto 21 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 21 e 22 ottobre 1937-XV, relativi alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 agosto 1938-XVI, n. 1511.

Dichiarazione formale dei fini di n. 22 Confraternite in provincia di Catanzaro.

N. 1511. R. decreto 2 agoosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 22 Confraternite in provincia di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 agosto 1938-XVI, n. 1512.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Corato (Bari).

N. 1512. R. decreto 2 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di assistenza nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Corato (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 settembre 1938-XVI.

Nomina del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione credizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto della predetta Cassa di risparmio, approvato con proprio decreto 22 agosto 1938-XVI, occorre provvedere alla nomina di un altro vice presidente dell'azienda medesima;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. prof. avv. Flaminio Segantini è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3758)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 settembre 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, con sede nel comune di Castelmassa (Rovigo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, con sede nel comune di Castelmassa (Rovigo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1938-XVI.
Istituzione di una Scuola-convitto professionale per infermiere presso l'Ospedale degli infermi di Biella.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente dell'Ospedale degli infermi di Biella al fine di ottenere l'autorizzazione ad istituire presso quell'ospedale una Scuola-convitto professionale per infermiere ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per la esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

E' autorizzata l'istituzione presso l'Ospedale degli infermi di Biella di una Scuola-convitto professionale per infermiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 130 e seguenti del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Vercelli.

Roma, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

(3726)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.
Applicazione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato « Dachicida Berlese ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;
Ritenuto che il prodotto denominato « Dachicida Berlese » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 25 settembre 1938-XVI, agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione « Dachicida Berlese ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle uova conservate.

Con circolare P. 336 del 28 settembre c. a. sono stati autorizzati, a decorrere dal 5 ottobre, i seguenti prezzi per le uova nazionali conservate di prima qualità nelle vendite al dettagliante franco magazzino conservazione o vagone partenza:

uova refrigerate . . . . L. 462 al migliaio
uova conservate in calce . . . . . . » 422 »
uova sterilizzate o stabilizzate . . . . » 492 »

La suddetta circolare conferma ai Comitati di presidenza la facoltà ad essi concessa con circolare P. 154 del 13 ottobre 1937, circa la disciplina della vendita delle uova.

(3777)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione dei premi per i buoni del tesoro novennali 1940, 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno di giovedì 27 ottobre 1938-XVI, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000 e di lire 500.000, ai buoni del tesoro novennali 5 % delle cinque serie, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, numero 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332; e ai buoni del tesoro novennali 4 % delle serie *A, B, C, D, E, F* e *G*, scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi ai buoni del tesoro novennali 1940 e 1941 e di quelli da L. 100.000, relativi ai buoni del tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito, nello stesso locale, nei giorni 29 ottobre e successivi, alle ore 10.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931-IX, e, ove non siano terminate nel detto giorno 24 ottobre, continueranno nel successivo giorno 25 nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3786)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 9142 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Campobasso — Intestazione: Gazzanni Cosmo fu Raffaele — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 9109 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Verona — Intestazione: Maestranze Filanda cav. Tullio Danese Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 6319 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Siena — Intestazione: Mazzoni Giuseppe di Fausto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 12808 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Siena — Intestazione: Tamanti Giuseppe fu Francesco Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 3788 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Lodi — Intestazione: Locatelli Giuseppina fu Luigi — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 5273 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Salerno — Intestazione: Società Italo-Americana di Mutuo Soccorso Sant'Arsenio in Sant'Arsenio — Capitale: L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi:

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per smarrimento di quietanze.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 319217, 3ª serie, dell'importo di L. 366, rilasciata il 12 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Narni, per versamento della seconda rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Longhi Gesualdo fu Giovanni per l'art. 221 del ruolo terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Longhi Gesualdo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Terni, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze, serie 2ª, n. 40661, dell'importo di L. 183,30 e serie 3ª, n. 229.874, dell'importo di L. 183,30, rilasciate il 7 giugno 1937 e 14 agosto 1937, dall'Esattoria comunale di Campagna, pel versamento della 3ª e 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Gagliardi Donato ed altri per l'art. 207 terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Riccardi Rosalia fu Beniamino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 54589 (serie 2ª) di L. 150, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ottati (Salerno) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Beneventano Serafino fu Giuseppe per un mezzo e Beatrice Biagio Nicola ed Antonino per un mezzo proprietari, e Beatrice Gennaro fu Biagio usufruttuario per metà della seconda quota, sull'art. 17 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Beatrice Biagio di Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 72453 e 72729, 1ª serie, di L. 150 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 15 marzo e 19 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di S. Stefano Belbo (Cuneo) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sterpone Felice fu Giovanni, sull'art. 285 del ruolo terreni del comune di Mango, con delega allo stesso Sterpone Felice fu Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 3ª, n. 64810, dell'importo di L. 166, rilasciata il 14 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Naro per versamento della 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Messana Marietta di Alfonso secondo l'articolo del ruolo terreni n. 609-13727 e 23692 di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Messana Marietta.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa presente che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Agrigento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 625445 (serie 1ª) di L. 583,35, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciccarelli Armida fu Raniero sull'art. 71 del ruolo fabbricati con delega alla stessa Ciccarelli Armida fu Raniero per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 660528 (serie 1ª) di L. 185, rilasciata il 16 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Meldola (Forlì) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fabbri Sebastiano fu Michele proprietario, e Castagnoli Zaira ved. Fabbri usufr. per 1/4, sull'art. 150 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Credito Romagnolo sede di Forlì, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 660529 (serie 1ª) di L. 220, rilasciata il 16 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Meldola (Forlì) pel pagamento della prima rata della sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Petrini Maria fu Giuseppe in Fabbri, sull'art. 296 del ruolo terreni di detto Comune con delega al Credito Romagnolo, sede di Forlì, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 57986 (serie 1ª) di L. 2000, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria di Cuneo, pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campana Lucia di Michele in Giubergia sull'art. 227 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Campana Lucia di Michele in Giubergia per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 936722 (serie 2ª) di L. 502, rilasciata il 27 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di S. Clemente (Forlì) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giorgi Anna fu Giovanni sull'art. 110 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pozzi Riziero per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 660108 (serie 1ª) di L. 200 e n. 494673 (serie 5ª) di L. 400, rilasciate rispettivamente il 31 marzo e il 13 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Sabbioneta (Mantova) pel pagamento della prima e seconda rata, la prima, e delle altre quattro rate, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sarzi Amadè-Angiolina fu Norberto Leandro sull'art. 457 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Paternieri Pietro fu Ernesto - Villa Pasquali di Sabbioneta - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 576539 (serie 9ª) di L. 200, rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Bresso (Milano) pel pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magni Costantino Alessandro di Giovanni, sull'art. 6 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Magni Costantino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti e per essi del deposito provvisorio disposto dall'Ufficio provinciale del tesoro di Milano con nota 2 febbraio 1938, n. 3835 rip. I, per eccesso di versamento della cennata quota di sottoscrizione.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 576540 (serie 9ª) di L. 116,65, rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Bresso (Milano) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magni Costantino di Giovanni sull'art. 23 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Magni Costantino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti, e per essi del deposito provvisorio disposto dall'Ufficio provinciale del tesoro di Milano con nota n. 3837 rip. I, del 2 febbraio u. s., per eccesso di versamento della cennata quota di sottoscrizione.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze, serie 2ª, n. 253636, dell'importo di L. 83,30 e serie 2ª n. 253637, dell'importo di L. 83,30, rilasciate il 10 giugno 1937 dall'Esattoria di Serramanna, per versamento della 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serpi Amedeo fu Antioco, per l'art. 232 del ruolo terreni del comune di Serramanna, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Serpi Amedeo fu Antioco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 2ª, n. 112123, dell'importo di L. 200, rilasciata il 10 marzo 1937, dalla Esattoria comunale di Massarosa, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Braccini Costantino di Ercole, Paolini Assunta fu Alessandro, per l'art. 83 terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, a Braccini Alessandro di Costantino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 1ª, n. 164029, dell'importo di L. 600, rilasciata il 13 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Crescentino, pel versamento, in unica soluzione, della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Cavaglià Pietro fu Lorenzo, per l'art. 34 del ruolo terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Cassa di risparmio di Vercelli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 626591 serie 1ª) e 626655 (serie 1ª) di L. 83,50 la prima e di L. 83,30 la seconda, rilasciate rispettivamente il 13 marzo e 23 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Force (Ascoli Piceno) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Prosperi Bice Maria fu Luigi sull'art. 47 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Prosperi Bice Maria fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 22-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 626590 (serie 1ª) e 626654 (serie 1ª) di L. 166,75 la prima e L. 166,65 la seconda, rilasciate rispettivamente il 13 marzo e 23 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Force (Ascoli Piceno) pel pagamento della prima e se-

conda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Prosperi Bice Maria fu Luigi, sull'art. 142 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Prosperi Bice Maria fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le voci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 81766 (serie 1ª) di L. 116,70 e 710687 (serie 2ª) di L. 233,40, rilasciate rispettivamente il 18 marzo e 18 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Murazzano (Cuneo) pel versamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Matteis Giuseppe fu Lorenzo sull'art. 98 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso De Matteis Giuseppe, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale di Cuneo le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 441592 (serie 1ª) di L. 85 e n. 441604 (serie 1ª) di L. 415, rilasciate dall'Esattoria comunale di Marineo (Palermo) rispettivamente il 31 marzo e il 21 aprile 1937 pel pagamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caramanna Ignazio fu Benedetto sull'articolo 20 del ruolo terreni, con delega a Calderone Antonino fu Guglielmo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 912402 (serie 2ª) di L. 200, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Quistello (Mantova) pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Furlani Giorgina fu Paolo » sull'art. 39 fabbricati del comune di S. Giacomo Segnate, con delega a Virgili Tullio fu Ermellino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 715738 (serie 1ª) e 715743 (serie 1ª) di L. 99,95 la prima e di L. 100,05 la seconda, rilasciate rispettivamente il 5 luglio e 9 agosto 1937, dall'Esattoria comunale di Pianello Lario (Como), pel pagamento della prima, seconda e terza rata e della quarta, quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mazzucchi Felice di Carlo sull'art. 9 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Mazzucchi Felice di Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 715740 (1ª serie) e 715744 (1ª serie) di L. 120 la prima e di L. 580 la seconda, rilasciate rispettivamente il 5 luglio e 9 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Pianello Lario (Como) pel pagamento della prima rata e della seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mazzucchi Carlo fu Gottardo sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Mazzucchi Carlo fu Gottardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 150004 (serie 6ª) di L. 200, rilasciata il 29 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Sepino (Compobasso) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Parente Crisante Biase e Pasquale fu Matteo sull'art. 182 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Parenti Crisante fu Matteo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 42030 (serie 4ª) di L. 150, rilasciata il 22 giugno 1937 dall'Esattoria comune di Pistoia pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Campolini Luigi fu Emilio con usufrutto a Mariotti Maria Rosa ved. Cirri Giuseppe, sull'art. 564 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Campolini Luigi fu Emilio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, numero 527.257 dell'importo di L. 266,65 rilasciata il 30 giugno 1938 dall'Esattoria di Noceto per versamento della 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Meschi Giovanni, Gio-Eurosia fu Damaso, per l'art. 339, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Meschi Ciro fu Damaso.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza 6ª serie, n. 183020 dell'importo di L. 166,66 rilasciata il 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Apollosa, pel versamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Viglione Giacomo fu Giuseppe, per l'art. 96 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Viglione Giuseppe fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 3ª, n. 411483, dell'importo di L. 266,70, rilasciata il 18 dicembre 1937 dall'Esattoria di Cortemilia, pel versamento della 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Busca Mario fu Giacomo-Luigi, per l'art. 28 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Busca Mario fu Giacomo-Luigi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 816284 (serie 2ª) di L. 100, rilasciata il 10 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di La Spezia per il pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Porrini Olimpo » sull'art. 4261 del ruolo fabbricati di detta città, con delega a Porrini Mario fu Olimpo, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 60.689 dell'importo di L. 370, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Saluzzo pel versamento 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Garnero Francesco di Bartolomeo per l'art. 337 fabbricato Saluzzo, con delega pel ritiro dei titoli definitivi al portatore alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara succursale di Saluzzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 34-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 4ª, n. 235539 dell'importo di L. 1933, rilasciata il 10 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Saluzzo per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bollano Giuseppina fu Giovanni in Mainardi, per l'art. 138 fabbricati Saluzzo, con delega pel ritiro dei titoli definitivi al portatore alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Saluzzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di tesoreria di Cuneo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 6ª, n. 683.437 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 15 luglio 1937 dall'Esattoria comunale di Cascina per versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sciurpa Lazzaro fu Domenico, per l'art. 600 di ruolo fabbricati, con delega allo stesso Sciurpa Lazzaro fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pisa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª, numero 371980 dell'importo di L. 117, e serie 3ª, n. 83788, dell'importo di L. 116,60, rilasciate il 30 marzo e 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Caltanissetta, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pinelli Salvatore, Rosa ed altri, per l'art. 1057 fabbricati, con delega a Pinelli Ida fu Luigi, nella 1ª quietanza ed a Pinelli Salvatore nella 2ª (designato quest'ultimo anche nella quietanza di saldo) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2750)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	851142	Oliva Vincenzo fu Giovanni-Battista, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza) . . . . L.	157,50
Red. 3,50 %	31158 Solo per la proprietà	Calice Mauro di Michele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rionero Vulture (Potenza) con usufrutto a favore di Calice Michele. »	10,50
Cons. 5 %	300628	Fondazione del fondo del Sacerdote supplente della Parrocchia di Mareta (Mareit) (V.T.) . . . . »	5 —
Cons. 3,50 %	456213 Solo per la proprietà	Asilo infantile di S. Francesco Caracciolo in Agnone (Campobasso) con usufrutto vitalizio a Tamburri Elisabetta o Bettina fu Narsete ved. di Marinelli Paolino . . . . »	140 —
Cons. 3,50 %	311520 Solo per l'usufrutto	Opera Pia Agostino Pagliano in Laigueglia (Genova) amministrata dalla locale Congr. Carità con usufrutto vit. a Pagliano Maria-Luigia di Giovanni moglie di Chiozza Domenico dom. in Savona. . . . . »	350 —
Red. 3,50 %	365444	Marcinò Maria fu Pasquale, moglie di Riso Giuseppe dom. in Caltagirone (Catania) . . . . »	24,50
Cons. 5 %	199850 Solo per la proprietà	Russo Dora di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Ostuni (Lecce) con usufrutto vit. a Tanzarella Teresa fu Onofrio ved. in seconde nozze di Cozzolino Giuseppe . . . . »	135 —
Cons. 3,50 %	476445 Solo per la proprietà	Mino Alfredo fu Enrico minore sotto la patria potestà della madre Brero Modesta fu Giovenale ved. di Mino Enrico dom. in Torino, con usufrutto a Brero Modesta fu Giovenale ved. Mino . . . . »	80,50
Id.	763805	Abate Ludovico fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763806	Abate Ciriaco fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763807	Abate Alberto fu Filomeno . . . . »	56 —
Id.	763808	Abate Francesco-Saverio fu Filomeno minore sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Pasqualina fu Giuseppe ved. di Abate Filomeno . »	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2728)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, con sede nel comune di Castelmassa (Rovigo);

Dispone:

Il cav. prof. avv. Giuseppe Padoan di Antonio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa, avente sede nel comune di Castelmassa (Rovigo), ed i signori dott. Mosè Tasselli fu Gio Batta, rag. Mario Menzago fu Maurizio e Vittorio Munari fu Camillo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3761)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1938-XVI col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius, avente sede nel comune di S. Andrea Frius (Cagliari);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 gennaio 1938-XVI con il quale il sig. Giuseppe Cocco Aresu è stato nominato commissario straordinario ed i sigg. Giuseppe Cappai, Salvatore Meloni e Giuseppe Boero membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa rurale;
Considerato che i predetti sigg. Giuseppe Cappai e Giuseppe Boero hanno rassegnato le loro dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I sigg. Raimondo Loi fu Luigi e Lucio Cocco di Narciso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Andrea Frius, avente sede nel comune di S. Andrea Frius (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636, in sostituzione dei sigg. Giuseppe Cappai e Giuseppe Boero.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3769)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cuneo a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino nell'esercizio della filiale di Cortemilia (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione, stipulata in data 23 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, e l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Cortemilia (Cuneo);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Cuneo con sede in Cuneo a sostituirsi con una propria dipendenza all'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, nell'esercizio della filiale di Cortemilia (Cuneo) in conformità della convenzione indicata nelle premesse
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 9 ottobre 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3783)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cuneo a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino nell'esercizio delle filiali di Santo Stefano Belbo e Canale, in provincia di Cuneo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Vedute le convenzioni, stipulate in data 23 settembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, e l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Santo Stefano Belbo e Canale (Cuneo);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Cuneo con sede in Cuneo a sostituirsi all'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, nell'esercizio delle filiali di Santo Stefano Belbo e Canale (Cuneo) in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo rispettivamente a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI e 6 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3784)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 15 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Delia (Caltanissetta) il comm. avv. Calogero Giarrizzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI.

(3770)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito Laziale, con sede in Albano Laziale (Roma), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 21 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza del Credito Laziale, con sede in Albano Laziale (Roma), in liquidazione, il comm. avv. Giuseppe De Angelis è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3771)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 15 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dei combattenti di Delia (Caltanissetta) il comm. avv. Calogero Giarrizzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3772)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.